

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

I^a SEZIONE

L.N.P.

COMUNICATO UFFICIALE N. 170/CGF

(2008/2009)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 17 aprile 2009, ha adottato le seguenti decisioni:

1° Collegio composto dai Signori:

Dr. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Dr. Francesco Cerini – Componenti;
Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri - Segretario

- 1) **RICORSO DELL’A.S. LIVORNO CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 8.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA LIVORNO/CITTADELLA DEL 14.3.2009** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 224 del 15.3.2009)

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’A.S. Livorno di Livorno ridetermina la sanzione dell’ammenda inflitta in €5.000,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

- 2) **RICORSO DELL’A.S. LIVORNO CALCIO S.r.l. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA LIVORNO/ANCONA DEL 21.3.2009** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 234 del 24.3.2009)

La C.G.F. respinge ricorso come sopra proposto dall’A.S. Livorno di Livorno e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

- 3) **RICORSO DELL’A.C. MILAN S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI €10.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA NAPOLI/MILAN DEL 22.3.2009** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 240 del 31.3.2009)

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’A.C. Milan S.p.A. di Milano ridetermina la sanzione dell’ammenda inflitta in €5.000,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2° Collegio composto dai Signori:

Dr. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Avv. Maurizio Greco – Componenti;
Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri - Segretario

4) RICORSO DEL REGGINA CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA SEGUITO GARA REGGINA/GENOA DEL 5.4.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. 248 del 7.4.2009)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Reggina Calcio S.p.A. di Reggio Calabria e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea

Publicato in Roma il 17 aprile 2009

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete